



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**AMBIENTE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 160 DEL 07/10/2024**

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, DIVIETO DI COMBUSTIONE E DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTEKNICI PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI - ANNI 2024-2025**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

**RICHIAMATI:**

- la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;
- la deliberazione di giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 con cui è stato approvato il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la deliberazione di giunta regionale n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano Regionale, sotto il coordinamento dei TTZ;

**CONSIDERATO che:**

- con deliberazione di giunta regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- con deliberazione di giunta regionale n. 1089 del 09/08/2021 sono stati forniti indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla deliberazione di giunta regionale n. 238 del 02/03/2021;
- con deliberazione di giunta regionale n. 786 del 12/07/2024 è stata confermata la necessità di estendere la validità delle misure di divieto e limitazione di cui alla D.G.R. n. 238/2021 (in materia di circolazione veicolare, utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, combustioni all'aperto e spandimento dei liquami zootecnici) fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) adottato con D.G.R. n. 480 del 02/05/2024, sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

RILEVATO che in data 24/09/2024 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale istituito presso la città metropolitana di Venezia, in occasione del quale sono stati portati all'attenzione delle amministrazioni comunali gli esiti della riunione a livello regionale del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza tenutasi in data 23/09/2024, in cui sono stati presentati i seguenti argomenti, agli atti del verbale acquisito con prot. com.le n. 76080 del 26/09/2024:

- l'obiettivo delle misure locali di limitazione consiste nel perseguire un progressivo miglioramento della qualità dell'aria finalizzato a conseguire il rispetto del limite giornaliero per le polveri sottili PM10, per cui allo stato attuale persiste il superamento su tutto il territorio veneto, fatta eccezione per la zona montuosa;
- si ricorda l'importanza di aderire alle misure proposte anche nella stagione invernale 2024-2025 pur in presenza di condizioni tendenzialmente migliorative che tuttavia non esimono dall'adottare misure di emergenza, mediante emissione di provvedimenti a livello locale parimenti a quelli adottati la precedente stagione invernale;
- in sede di erogazione della sanzione a seguito di procedura di infrazione europea n. 2014/2147, potrà avvenire una ripartizione proporzionale in base ai provvedimenti adottati dai comuni, comportando altresì una responsabilità penale oltre che erariale;
- si propone di continuare ad applicare quanto previsto dal D.M. n. 383/2022, per cui si prevede l'accensione del riscaldamento per un massimo 13 ore al giorno, per un periodo compreso dal 22 ottobre al 7 aprile, alle condizioni ivi disciplinate;
- si rammenta l'importanza dei controlli sul rispetto delle misure adottate, da effettuare a cura di ogni amministrazione.

DATO ATTO che:

- il Comune di Jesolo rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano", in ragione del numero di abitanti compreso tra 10.000 e 30.000;
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano ha introdotto l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta – verde, livello 1 – arancio e livello 2 – rosso, e che tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie;
- i livelli di allerta vengono attivati dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati), di cui viene garantita costata ed aggiornata informazione in una sezione dedicata del sito internet comunale;
- l'area di riferimento per il Comune di Jesolo è denominata "San Donà di Piave";
- a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano.

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 253 del 01/10/2024 con cui è stata approvata la prosecuzione dell'attuazione delle misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, in allineamento alle indicazioni dei tavoli di coordinamento regionale e metropolitano in attuazione della D.G.R. n. 786/2024, mediante approvazione delle linee di indirizzo esplicitate in Allegato A, da attuarsi generalmente dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025, in funzione dei livelli di allerta attivati secondo i criteri ivi descritti, oltre alla prosecuzione delle disposizioni previste dal D.M. n. 383/2022 in materia di impianti di riscaldamento, demandandone l'attuazione mediante atti posti in essere dal dirigente del settore sicurezza e demanio marittimo.

RICHIAMATE altresì le ordinanze n. 116 del 19/10/2022 e n. 186 del 20/12/2023 che hanno disposto l'applicazione sul territorio comunale delle misure di limitazione all'utilizzo degli impianti termici, divieto di combustione e di spandimento di liquami zootecnici, mirate al contenimento degli inquinanti atmosferici, e nelle stagioni invernali 2022-2023 e 2023-2024, con periodo di efficacia fino al 30/04/2024.

VISTI:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto ministeriale n. 383 del 06/10/2022;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- la deliberazione di giunta comunale n. 253 del 01/10/2024;
  - le ordinanze dirigenziali n. 116 del 19/10/2022 e n. 186 del 20/12/2023;
- tutto ciò premesso,

## ORDINA

sulla base dei livelli di allerta attivati dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati), su tutto il territorio comunale, le seguenti disposizioni:

- **nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento ed il 30 aprile 2025:**

### **A. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI**

L'esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 383/2022 rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del DPR n.74/2013, è consentito per 13 ore giornaliere dal 22 ottobre 2024 al 7 aprile 2025, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, alle condizioni ivi disciplinate con particolare riferimento alla disapplicazione a particolari strutture pubbliche e private.

#### **1. livello di nessuna allerta - verde:**

1.1 limitazione della temperatura misurata (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art.4, comma 5 del D.P.R. 74/2013);

1.2 divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori a 3 stelle (in base alla classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa approvata con D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016).

Sono ammesse le deroghe previste dal D.P.R. 74/2013, ovvero la possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo;

#### **2. livelli di allerta 1 - arancio e allerta 2 - rosso:**

2.1 limitazione della temperatura misurata (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art.4, comma 5 del D.P.R. 74/2013);

2.2 divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori a 4 stelle (in base alla classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa approvata con D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016).

Sono ammesse le deroghe previste dal D.P.R. 74/2013, ovvero la possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

### **B. COMBUSTIONI ALL'APERTO**

#### **1. livello di nessuna allerta - verde:**

1.1 divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli di residui vegetali, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006.

E' ammessa deroga per la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

#### **2. livelli di allerta 1 - arancio e allerta 2 - rosso:**

2.1 divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio.

E' ammessa deroga per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale;

- nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento ed il 15 aprile 2025:

### C. SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

obbligo di interrimento di concimi a base di urea entro 24 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

#### 1. livello di allerta 1 - arancio e allerta 2 - rosso:

1.1 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe; sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

In concomitanza con l'adozione delle limitazioni di cui ai precedenti punti A), B) e C), con il presente provvedimento viene disposto il **potenziamento dei controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose, combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici.**

### RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori di calore domestici a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2, rispondente alle caratteristiche delle biomasse combustibili di cui all'Allegato X alla Parte V del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, Parte II, Sezione 4, Paragrafo 1, lettera d).

### SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

### DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line fino al 30 aprile 2025 con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

- che il presente provvedimento venga trasmesso in copia:

- alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.
- alla Città metropolitana di Venezia - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ);
- all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
- alla Prefettura U.T.G. di Venezia;
- alla Questura di Venezia;
- al Commissariato di P.S. di Jesolo;
- alla stazione Carabinieri di Jesolo;
- al distaccamento Vigili del Fuoco di Jesolo;
- alla tenenza di Guardia di Finanza di Jesolo;
- alla Direzione Sanitaria dell'AULSS4 - Veneto Orientale;
- al Corpo di Polizia Locale - Sede, per i controlli di competenza;

### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO  
dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.